



ENTI LOCALI

PRINCIPI CONTABILI DI REVISIONE

Dott. PATRIZIA APOSTOLI

Dott. AURELIO BIZIOLI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.)
D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000**

D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011

Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile



- i. **Disposizioni generali** (da art. 149 a art. 161).
- ii. **Programmazione e bilanci** (da art. 162 a art. 177).
- iii. **Gestione del bilancio** (da art. 178 a art. 198-bis).
- iv. **Investimenti** (da art. 199 a art. 207).
- v. **Tesoreria** (da art. 208 a art. 226)
- vi. **Rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione** (da art. 227 a art. 233-bis).
- vii. **Revisione economico-finanziaria** (da art. 234 a art. 241)
- viii. **Enti locali deficitari o dissestati** (da art. 242 a art. 275)

D. LGS. 118/2011

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali



Da art. 1 a art. 18

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario



Da art. 19 a art. 35

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie



Da art. 36 a art. 38

Allegati al D. LGS. 118/2011

Allegato 4/1



Principio contabile applicato
della programmazione

Allegato 4/2



Principio contabile
applicato della contabilità
finanziaria

Allegato 4/3



Principio contabile
applicato della contabilità
economico-patrimoniale

Allegato 4/4



Principio contabile applicato
del bilancio consolidato

INDICE

- 1) **Organo di revisione:**
 - composizione;
 - funzionamento;
 - programmazione e organizzazione dell'attività di revisione.
- 2) **Funzioni dell'Organo di revisione:**
 - attività di collaborazione;
 - pareri obbligatori;
 - vigilanza.
- 3) **Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione**
- 4) **Controlli di regolarità amministrativo-contabile sulle entrate e sulle spese**

1 - ORGANO DI REVISIONE

Organo di Revisione



- Composizione.
- Funzionamento.
- Programmazione e organizzazione dell'attività di revisione.

Composizione Organo di Revisione

Comuni con
popolazione > 15.000
abitanti



Unioni di comuni con
popolazione > 10.000
abitanti



Città metropolitane e
Province



**Organo di Revisione
composto da tre
membri**

Composizione Organo di Revisione

Comuni con
popolazione < 15.000
abitanti



Unioni di comuni con
popolazione < 10.000
abitanti



Comunità e unioni
montane e nelle
comunità isolate



**Organo di Revisione
composto da un solo
Revisore**

Composizione Organo di Revisione

**Art. 16, co. 25 D.L.
n. 138/2011**



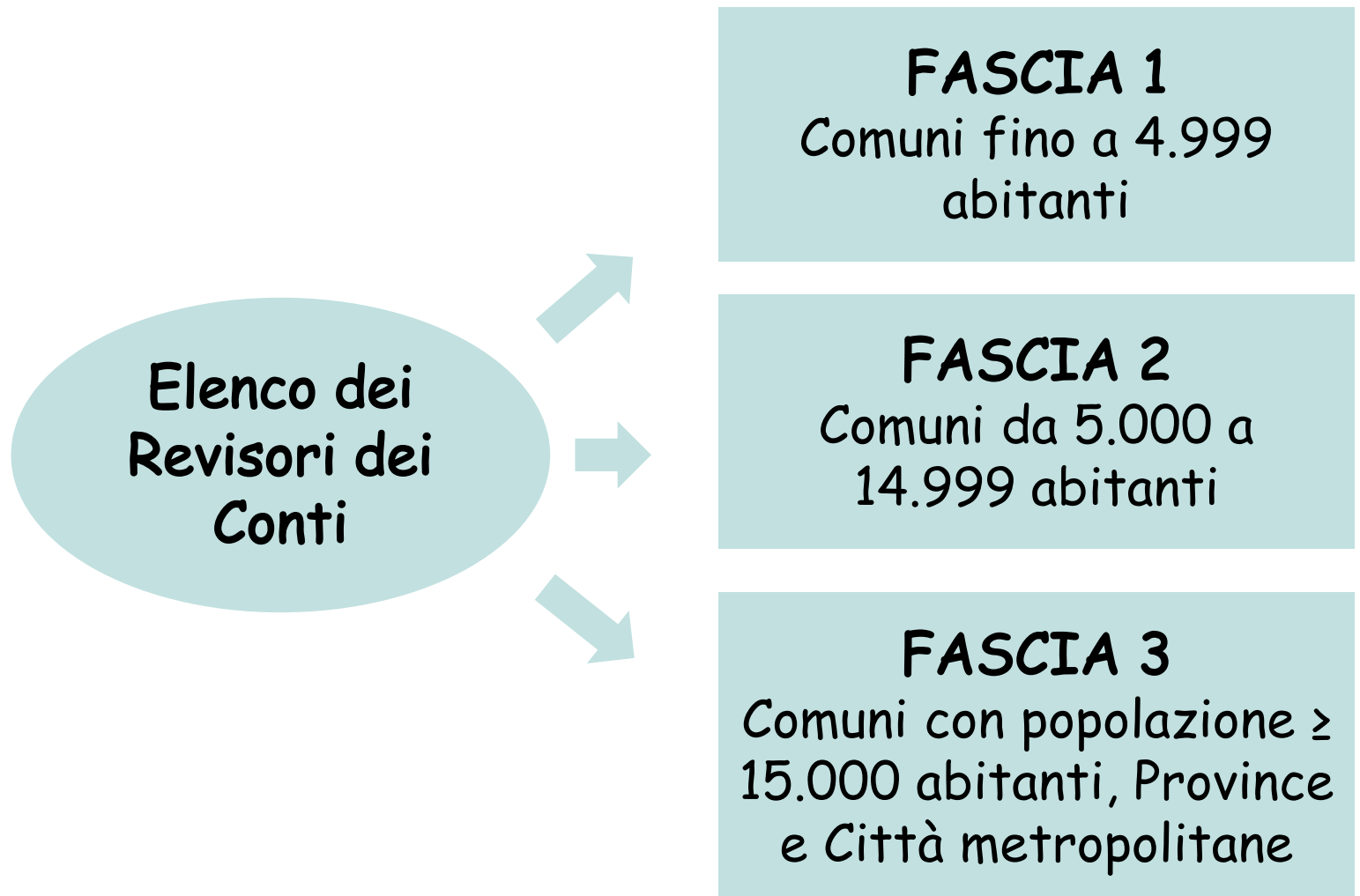
Legge n. 148/2011



**Scelta dei Revisori
dei Conti mediante
estrazione a sorte**

Sono escluse le Regioni a Statuto Speciale

Composizione Organo di Revisione



Compenso Organo di Revisione

```
graph LR; A([Compenso dei Revisori dei Conti]) --> B[Il Legislatore ha fissato il compenso massimo percepibile dall'Organo di Revisione per fasce di popolazione]; B --> C[Il Consiglio Comunale fissa il compenso ed i criteri di determinazione dei rimborsi];
```

Compenso dei
Revisori dei
Conti

Il Legislatore ha
fissato il compenso
massimo percepibile
dall'Organo di Revisione
per fasce di
popolazione

Il Consiglio Comunale
fissa il compenso ed i
criteri di
determinazione dei
rimborsi

Durata Organo di Revisione

**Durata dei
Revisori dei
Conti**



Tre anni

Cessazione dell'incarico:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità a svolgere l'incarico;
- revoca per inadempienza;
- revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto entro 20 giorni dal ricevimento;
- cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Revisori.

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

**Art. 236 del
Tuel**



**Cause di ineleggibilità e
di incompatibilità**

Cause di ineleggibilità:

cause impeditive alla nomina e all'esercizio della carica di
Revisore negli enti locali

Cause di incompatibilità:

Situazione di conflitto di interessi

Limite doppio mandato:

Revisore non può assumere incarichi per più di due volte
nello stesso Ente locale

Limiti all'affidamento degli incarichi

Art. 238 del
Tuel



Limiti all'affidamento
degli incarichi

Ciascun Revisore non può assumere complessivamente:

- più di 4 incarichi in comuni con popolazione < 5.000 abitanti e nelle Comunità Montane;
- Più di 3 incarichi in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti;
- Più di 1 incarico in comuni con popolazione $\geq$ 100.000 abitanti e nelle Province.

Insediamiento Organo di Revisione

Documentazione che Revisore deve richiedere al momento dell'insediamento



- Statuto e regolamento di contabilità dell'ente locale;
- Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- Ultimo questionario inviato alla Corte dei Conti sul bilancio e sul rendiconto;
- Bilancio di previsione e sue variazioni;
- Ultimi tre rendiconti;
- Eventuali istruttorie della Corte dei Conti;
- Ultimi tre bilanci degli organismi partecipati con i relativi allegati obbligatori;
- Stato del contenzioso in essere;
- Verbali del precedente Organo di Revisione.

Composizione Organo di Revisione

Principi e doveri del codice deontologico



- Interesse pubblico (art. 5)
- Integrità (art. 6)
- Obiettività (art. 7)
- Competenza, diligenza e qualità delle professioni (art. 8)
- Indipendenza (art. 9)
- Riservatezza (art. 10)
- Responsabilità professionale (art. 14)
- Collaborazione tra colleghi (art. 15)
- Subentro ad un collega (art. 16)

Funzioni dell'Organo di Revisione

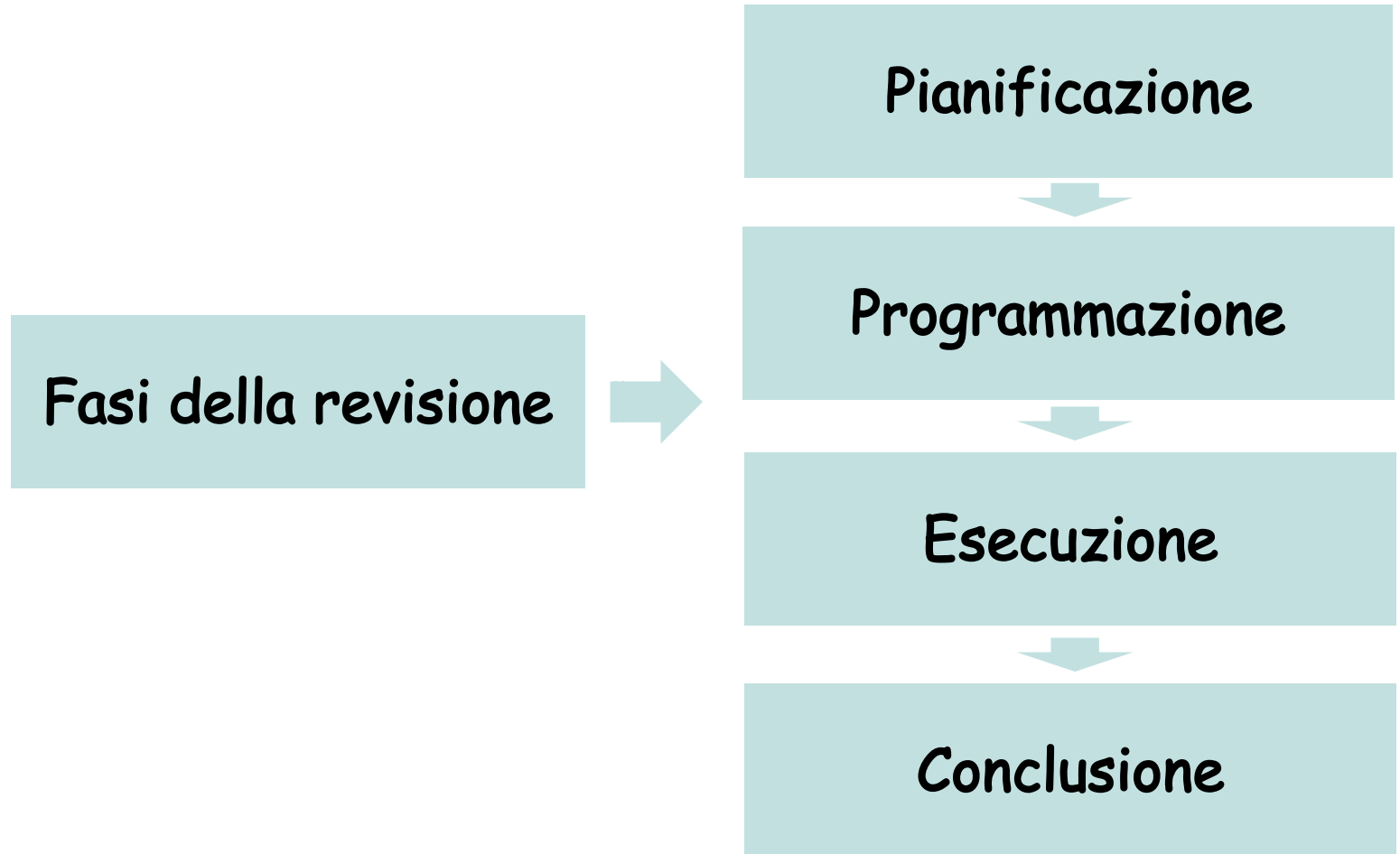
Funzioni dell'Organo di
Revisione



Art. 239 co. 1 TUEL

- ☐ Collaborazione (emissione dei pareri)
- ☐ Vigilanza (acquisizione delle entrate, effettuazione delle spese, tenuta della contabilità,...)
- ☐ Relazione al rendiconto
- ☐ Relazione al bilancio consolidato
- ☐ Verifiche di cassa (con cadenza trimestrale)
- ☐ Referto/segnalazione di gravi irregolarità

Fasi della Revisione



Procedure di revisione

Procedure di revisione



L'Organo di Revisione deve definire e svolgere procedure di revisione che gli consentano di acquisire **elementi probativi e sufficienti** ed appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio

Attività di campionamento



Attività di campionamento

Rischio di campionamento



Rischio che le conclusioni dell'Organo di Revisione, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte considerando l'intera popolazione

$$AR = IR \times CR \times DR$$

$$DR = \frac{AR}{IR \times CR}$$

- **AR** = Rischio di revisione
- **IR** = Rischio intrinseco
- **CR** = Rischio di controllo interno
- **DR** = rischio di non individuazione

2 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

Funzioni dell'Organo di Revisione



- Attività di collaborazione.
- Pareri obbligatori.
- Vigilanza.

Attività di collaborazione

Attività di collaborazione con l'Organo consiliare



La collaborazione deve riguardare le aree riconducibili alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale sull'attività della Giunta e degli altri organi dell'ente in ambito di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione (attività limitata a aspetti economico-patrimoniali e finanziari).

Attività di collaborazione

Collaborazione obbligatoria



- 1) Piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria (DUP).
- 2) Bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia degli equilibri.
- 3) Modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con gli stessi.
- 4) Ricorso all'indebitamento.
- 5) Debiti fuori bilancio e transazioni.
- 6) Utilizzo di strumenti di finanza innovativa.
- 7) Regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.

Bilancio di previsione

Bilancio di previsione



Art. 174 T.U.E.L.



Parere Organo di
Revisione

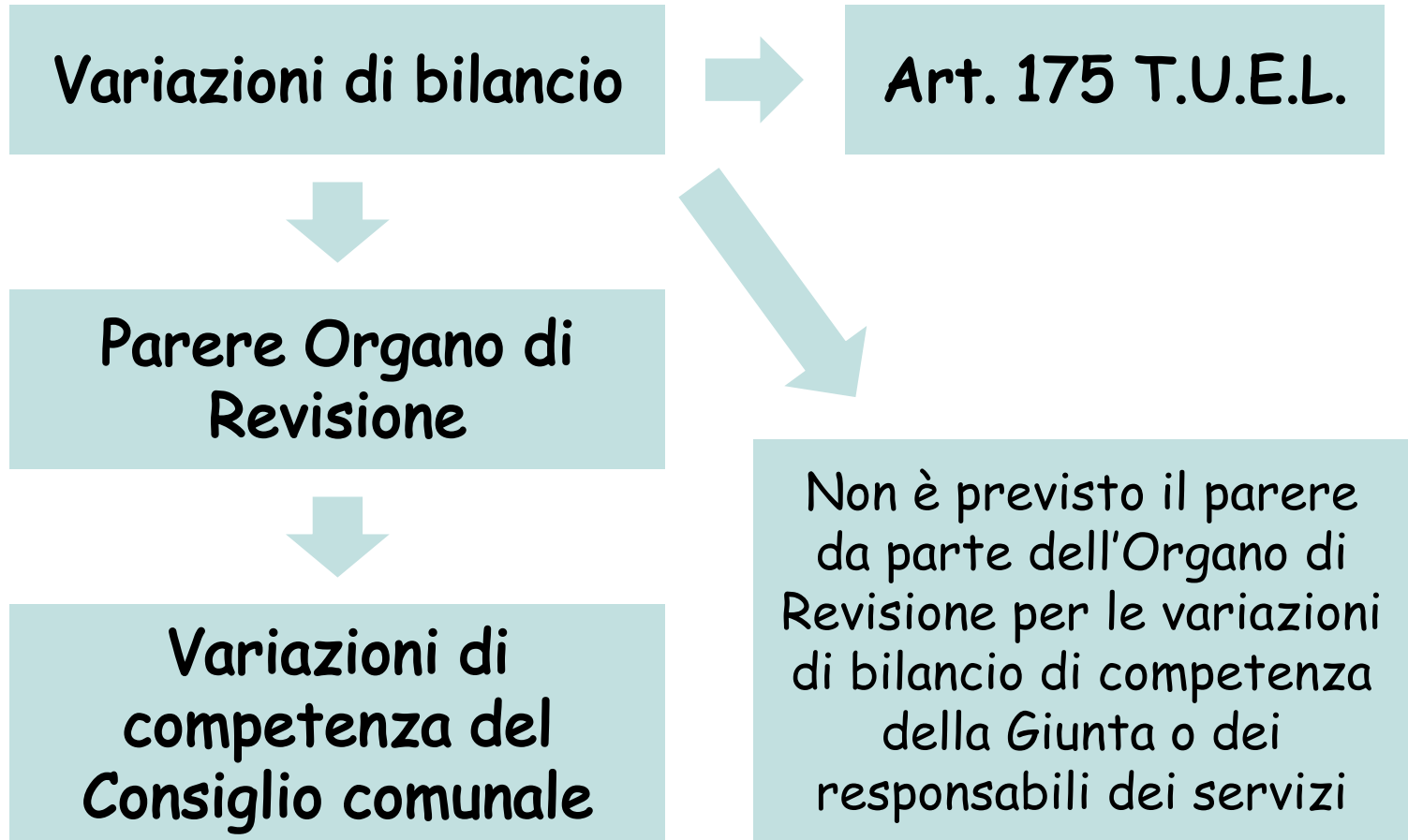


Art. 239 T.U.E.L.



Entro il termine
stabilito dal
Regolamento dell'Ente
locale

Variazioni di bilancio



Equilibri di bilancio

Salvaguardia degli
equilibri



Art. 193 TUEL



Parere dell'Organo di Revisione per la salvaguardia degli equilibri (sia per il mantenimento sia per la variazione degli equilibri).

Debiti fuori bilancio

Debiti fuori bilancio



- L'Organo di Revisione deve esprimere un giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 239, co. 1 lett b) n. 6 e co. 1 bis del TUEL).
- L'Organo di Revisione deve verificare che l'ente locale comunichi l'esistenza dei debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti.

Società partecipate

Costituzione o
partecipazione ad
organismi esterni



Art. 147-quater
TUEL



Enti locali con
popolazione > 15.000
abitanti



Sistema di controllo
interno sulle società
partecipate

Riaccertamento dei residui

Riaccertamento
ordinario dei residui



Punto 9.1
dell'Allegato 4/2 al
D. Lgs. 118/2011



L'Organo di Revisione deve verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.

Pareri dell'Organo di Revisione

Altri pareri dell'Organo di Revisione



- Parere sul DUP e aggiornamento sul DUP.
- Parere sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione.
- Parere sul piano di riequilibrio finanziario.
- Parere su variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per l'utilizzo dell'avanzo vincolato.
- Parere sulla proposta di miglioramento su beni di terzi.

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale



L'Organo di Revisione deve:

- verificare che la massa passiva sia completa e non sottostimata e comprenda anche i debiti fuori bilancio ed eventuali passività potenziali rese note;
- valutare l'attendibilità delle misure individuate nel piano cioè l'effettiva probabilità di realizzo delle medesime.

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale



L'Organo di Revisione deve inoltre, ai sensi dell'art. 243-quater, co. 6 del TUEL, trasmettere al Ministero dell'Interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti:

- entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano stesso;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

Funzioni di vigilanza

Funzione di vigilanza



Art. 239, co. 1, lett. c
del TUEL



Attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente:

- all'acquisizione delle entrate;
- all'effettuazione delle spese;
- all'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni;
- alla completezza della documentazione;
- agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Funzioni di vigilanza

Funzione di vigilanza



Art. 147-quinquies del
TUEL



Attività di vigilanza sul sistema di controllo degli
equilibri finanziari.

Adempimenti dell'Organo di Revisione

Ulteriori adempimenti dell'Organo di Revisione



L'Organo di Revisione deve:

- sottoscrivere digitalmente i certificati al bilancio di previsione ed al rendiconto;
- sottoscrivere il prospetto delle spese di rappresentanza;
- sottoscrivere la relazione di fine mandato (art. 4 D.L. n. 149/2011);
- controllare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa.

Vincolo di finanza pubblica

Vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa



- Piano triennale di contenimento della spesa di funzionamento (art. 2, co. 594-598 Legge 244/2007).
- Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6 D.L. n. 78/2010).
- Riduzione spese per incarichi di studio e consulenza (art. 6, co. 7 D.L. n. 78/2010, art. 5, co. 9 D.L. n. 95/2012).
- Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e trasparenza (art. 6, co. 8 D.L. n. 78/2010).
- Divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9 del D.L. n. 78/2010).

Vincolo di finanza pubblica

Vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa



- Riduzione spese per missioni (art. 6, co. 12 D.L. n. 78/2010).
- Riduzione spese per formazione (art. 6, co. 13 D.L. n. 78/2010).
- Riduzione spese per acquisto e gestione di autovetture (art. 6, co. 14 D.L. n. 78/2010; art. 5, co. 2 D.L. n. 95/2012).
- Limiti all'acquisto dei beni immobili (art. 12 D.L. n. 98/2011).
- Limiti spesa informatica (art. 1, co. 512-516 Legge n. 208/2015).
- Incentivi per funzioni tecniche (D.Lgs. 50 del 2016; Legge n. 205/2017).

3 - CONTROLLI SUGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E SUL BILANCIO DI PREVISIONE

Controlli sugli atti di programmazione
e sul bilancio di previsione



- D.U.P.
- Bilancio di previsione.

D.U.P. e Bilancio di previsione

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.):

la Giunta deve presentare il D.U.P. al Consiglio per le conseguenti deliberazioni entro il 31 luglio (art. 170 del TUEL)

L'Organo di Revisione rilascia il parere sulla proposta sottoposta alla discussione dell'Organo consiliare e non sull'atto di giunta



Bilancio di previsione finanziario:

Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (art. 151 del TUEL)

D.U.P. e Bilancio di previsione

Ogni anno l'organo esecutivo predispone e presenta all'organo consiliare ed all'Organo di Revisione entro il 15 novembre (art. 174 del TUEL) lo schema del bilancio di previsione, unitamente all'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P. e agli allegati

La mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge comporta:

- l'attivazione della procedura di scioglimento del consiglio;
- il divieto di assumere personale fino all'assolvimento dell'obbligo.

Pareri al D.U.P. e al Bilancio di previsione

PARERI DELL'ORGANO DI REVISIONE AL D.U.P. E AL BILANCIO DI PREVISIONE



L'Organo di Revisione deve emettere il parere entro il termine stabilito dal Regolamento dell'Ente locale

Bilancio di previsione

Organo di Revisione è obbligato ad esprimere un parere sulla proposta di bilancio di previsione



Art. 239, co. 1, lett. b) n. 2 del TUEL

Contenuti del parere sulla proposta di bilancio di previsione



Art. 239, co. 1-bis del TUEL

Bilancio di previsione

Contenuti del parere sulla proposta di bilancio di previsione



Il parere deve tenere conto:

- dell'attestazione del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del TUEL;
- delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
- degli effetti correlati allo sfioramento dei parametri di deficitarietà strutturale
- di ogni altro elemento utile.

D.U.P.

D.U.P.



**Principale strumento di
programmazione dell'ente locale**



Il D.U.P contiene:

- Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Programmazione del fabbisogno del personale;
- Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;
- Piano triennale di contenimento della spesa (art. 2, co. 594 e 599 Legge n. 244/2007);
- Ulteriori strumenti di programmazione obbligatori per legge.

Documento Unico di Programmazione



L'Organo di Revisione deve:

- verificare la conformità documentale del D.U.P. e la rispondenza con il principio contabile 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
- verificare la coerenza interna ed esterna del documento anche con riferimento al programma di mandato;
- verificare i contenuti minimi;
- esprimere parere attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità o rilevando eventuali criticità.

Bilancio di previsione

Bilancio di previsione



L'Organo di Revisione deve:

- verificare che il bilancio sia stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'ordinamento vigente;
- verificare l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese previste;
- verificare che le previsioni di bilancio rispettino gli equilibri (di parte corrente e di parte capitale, il cronoprogramma dei lavori e l'esistenza di debiti fuori bilancio).

Bilancio di previsione

Bilancio di previsione



L'Organo di Revisione inoltre deve:

- verificare la coerenza interna ed esterna e la veridicità del bilancio
- verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- verificare la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- verificare gli obblighi che gravano sull'ente dopo l'approvazione del bilancio di previsione;
- trasmettere, dopo la deliberazione del bilancio di previsione, una relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base di questionari e linee guida definiti dalla Corte stessa.

4 - CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE SULLE ENTRATE E SULLE SPESE

Controlli di regolarità amministrativo-contabile sulle entrate e sulle spese



- Controlli di regolarità amministrativo-contabile sulle entrate.
- Controlli di regolarità amministrativo-contabile sulle spese.

Vigilanza sulla regolarità contabile

**Attività di vigilanza
sulla regolarità
contabile**



Aspetti formali e
sostanziali di natura
finanziaria, patrimoniale ed
economica della gestione



Il controllo contabile prevede:

- la verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti nella tenuta della contabilità;
- la verifica del rispetto dei principi contabili elaborati ed approvati;
- la verifica in ordine ai metodi, alle tecniche e alle procedure di rilevazione contabile dei fatti amministrativi di esercizio dell'ente locale.

Vigilanza sulla regolarità contabile

Un ente locale può evidenziare situazioni di squilibrio finanziario qualora:

- i. utilizzi ripetutamente l'anticipazione di cassa;
- ii. vi sia disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- iii. vi siano anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi;
- iv. vi sia un aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile.

Vigilanza sulla gestione delle entrate

L'Organo di Revisione per quanto riguarda gli **atti di accertamento** deve verificare che:

- a) siano accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione;
- b) l'accertamento dell'entrata sia registrato quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione nell'esercizio nel quale l'obbligazione scade;
- c) non siano riferite all'esercizio finanziario entrate future;
- d) sia effettuata la registrazione nelle scritture contabili di tutte le entrate, comprese quelle che non generano movimenti di cassa;
- e) siano distinte le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti;
- f) l'accertamento sia effettuato dal Responsabile del servizio;
- g) siano verificate le ragioni del mantenimento del credito;
- h) le transazioni non monetarie siano trattate secondo quanto previsto nell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Vigilanza sulla gestione delle entrate

L'Organo di Revisione nella verifica della **fase della riscossione** deve inoltre controllare che:

- a) gli ordinativi di incasso siano imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate;
- b) l'ente locale proceda alla regolarizzazione dell'incasso entro 60 giorni dalla comunicazione e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere;
- c) sia rispettato il vincolo autorizzativo dello stanziamento per gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti;
- d) sia rispettato il divieto di imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro;
- e) gli incaricati interni versino le somme riscosse presso la Tesoreria dell'ente locale con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi.

Vigilanza sulla gestione delle entrate

L'Organo di Revisione deve inoltre controllare il corretto accertamento delle somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (**residui attivi**) ed in particolare:

- a) che ogni responsabile di servizio effettui la verifica di esigibilità dei residui attivi ai fini del riaccertamento ordinario;
- b) che le dichiarazioni di inesigibilità siano motivate;
- c) che i residui attivi di dubbia e di difficile esazione stralciati dalle scritture di contabilità finanziaria siano rilevati nelle scritture economico-patrimoniali dell'ente locale e riportati nell'apposito prospetto allegato al rendiconto e siano aggiornati ogni anno;
- d) che i crediti non siano prescritti;
- e) la correttezza delle azioni poste in essere per il recupero delle somme dopo la scadenza.

Vigilanza sulla gestione delle spese

L'Organo di Revisione per quanto riguarda gli **atti di impegno** deve verificare che :

- a) non siano riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;
- b) siano registrate tutte le spese, anche quelle che non determinano movimenti di cassa;
- c) gli atti di impegno contengano anche la trattazione degli effetti economico-patrimoniali;
- d) entro fine anno decadano le prenotazioni di impegni relativi a procedure in via di espletamento per le quali non sia stata assunta dall'ente locale l'obbligazione di spesa verso i terzi;
- e) sia indicata la copertura finanziaria degli impegni concernenti investimenti;



Vigilanza sulla gestione delle spese

- f) nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, la spesa di investimento sia registrata con imputazione per l'intero importo all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente locale;
- g) Nell'ipotesi di lavori pubblici di somma urgenza siano rispettate le norme dell'ordinamento;
- h) Non siano assunti impegni per gli esercizi del bilancio successivi a quello di competenza al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento;
- i) Non siano assunti impegni non considerati nel bilancio, fatta eccezione dei casi previsti dall'ordinamento.

Vigilanza sulla gestione delle spese

L'Organo di Revisione nella verifica della **fase della liquidazione** deve inoltre controllare che :

- la liquidazione sia effettuata tempestivamente dall'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;
- vi sia la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore.

L'Organo di Revisione nella verifica della **fase del pagamento** deve verificare che:

- i casi di pagamenti effettuati dal tesoriere in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento siano limitati ai casi previsti dall'ordinamento;
- le regolarizzazioni dei pagamenti siano effettuate nel termine di trenta giorni e comunque entro la chiusura dell'esercizio.

Vigilanza sulla gestione delle spese

L'Organo di Revisione deve inoltre controllare per quanto riguarda i **residui passivi** (somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio):

- il rispetto del divieto di conservazione fra i residui di somme non impegnate;
- il rispetto del divieto di conservazione delle somme prenotate con eccezione delle spese per procedure in via di espletamento con riferimento alle opere pubbliche;
- che ogni responsabile di servizio effettui la verifica di esigibilità dei residui passivi ai fini del riaccertamento ordinario.

Verifiche sugli atti

L'Organo di Revisione deve riscontrare:

- a) la correttezza della competenza dell'organo che adotta il provvedimento;
- b) l'adeguata motivazione;
- c) la presenza dei pareri prescritti dalla legge;
- d) il corretto riferimento al bilancio e il rispetto dei principi di contabilizzazione;
- e) la completezza della documentazione;
- f) la coerenza con gli atti di programmazione.

Vigilanza sulla regolarità contabile

L'Organo di Revisione deve inoltre verificare che l'ente locale:

- rispetti la normativa sui pagamenti in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
- esegua la verifica degli inadempimenti e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- abbia controllato che il/i beneficiari/o di somme almeno pari ad euro 5.000,00 non sia/siano inadempiente/i all'obbligo di versamento nei confronti dell'ente per una somma almeno pari ad euro 5.000,00;
- effettuare le verifiche in materia di tempestività dei pagamenti;
- effettuare le verifiche in materia di disciplina dell'amministrazione dei beni.

Vigilanza sulla regolarità contabile

**Attività di vigilanza sulla
regolarità contabile**



Volta a riscontrare
eventuali irregolarità che,
se gravi, vanno segnalate al
Consiglio dell'ente locale



Il Consiglio, ricevuta la
segnalazione, non pone in
essere azioni correttive



Il Consiglio, ricevuta la
segnalazione, pone in
essere azioni correttive



L'Organo di Revisione può
denunciare i responsabili
ai competenti organi
giurisdizionali